

boni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loe-ro, Canavari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Calesia, Dentice, Di Stefano, Agnini, propongono il seguente emendamento:

« In fine del primo comma aggiungere: ed a quello di ispettore delle cancellerie ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgerlo.

BERENINI. Questa aggiunta si collega con una proposta che riguarda i dieci ispettori che si vorrebbero addetti all'ufficio centrale e perciò posti nel ruolo degli uffici centrali. Ho avuto l'onore di discorrere coll'onorevole ministro di questo emendamento e l'onorevole ministro mi ha dimostrato le difficoltà presenti di applicare quelle modificazioni, e mi ha anche detto che ne farà oggetto di eventuali futuri studi. Converto perciò in raccomandazione l'emendamento che aveva avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Propongo la soppressione dell'articolo 9 e ne dico sommariamente le ragioni. Il giudizio sull'idoneità dei funzionari e dei cancellieri a coprire posti di capo d'ufficio col progetto di legge è lasciato alle Commissioni esistenti presso le diverse Corti di appello. Tutti sappiamo i diversi criteri adottati dalle dette Commissioni e sappiamo altresì che a disposizione di esse non sono tutti gli elementi necessari per poter emettere un ponderato giudizio, giacchè i cancellieri e segretari non restano sempre nel medesimo luogo o nel distretto della stessa Corte. Neppure ignoriamo i gravi inconvenienti a cui si andò incontro per la disparità dei criteri adottati dalle diverse Commissioni. D'altra parte a me sembra che, deferendo alle Commissioni presso le Corti di appello il giudizio sulla idoneità alle funzioni di capo d'ufficio, si venga a diminuire l'autorità dello stesso ministro che è responsabile e che ha a sua disposizione tutti gli elementi per emettere un completo e coscienzioso giudizio e che, se vuole, può sempre assumere tutte le necessarie informazioni sul conto dei suoi impiegati ovunque sieno stati.

Esso giudicherà con un unico criterio, laddove giudicando le Commissioni presso le Corti di appello, avremo tanti criteri di giudizio, quante sono le Corti. Per queste considerazioni propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mantengo l'articolo. È una guarentigia di più per l'idoneità, alla quale non credo di poter rinunciare.

All'onorevole Berenini non devo dir nulla dal momento che ha ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni, mantiene la sua proposta?

NUVOLONI. Mi sembrava che la mia proposta rispondesse a sensi di giustizia ma, non potendo andare contro il volere dell'onorevole ministro, e convinto che la mia proposta non sarebbe approvata dalla Camera, la ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

#### Art. 10.

« Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

« a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

« b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

« c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

« d) del vicedirettore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

« e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

« I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

« Le norme pel funzionamento di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

A questo articolo l'onorevole Berenini insieme cogli onorevoli Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone,